



- se l'attività [redacted] l'acquisto delle materie prime necessarie per l'effettuazione di tale produzione, nonché i pagamenti relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, gas e telefono) indispensabili per lo svolgimento della predetta attività siano - anche in considerazione del fatto che la ricorrente è una società in liquidazione, che (secondo la giurisprudenza della Suprema Corte) di regola "la messa in liquidazione di una società [...] determina [...] la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali" (Cass. 19 dicembre 2008, n. 29776), che ai sensi dell'art. 2487 bis c.c. "la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese", che dalla visura camerale della [redacted] in liquidazione risulta che "al signor [redacted] viene conferito ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, con facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti utili per la liquidazione e la conclusione di transazioni e conciliazioni, esclusa la vendita in blocco dei beni sociali. [...] Il liquidatore dovrà attenersi al criterio di preliminarmente concludere transazioni relative a debiti e crediti, incassare i crediti e procedere alla vendita delle merci in magazzino", che è bensì vero che dalla medesima visura camerale risulta che "il liquidatore signor [redacted] al fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, dovrà continuare l'esercizio provvisorio dell'azienda sociale, sino alla cessione dello stabilimento sito in [redacted] e del marchio, il tutto in funzione del migliore realizzo del valore del patrimonio aziendale", ma è anche vero che un conto è la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'azienda, altro conto è la ripresa delle attività di produzione e di commercializzazione, che erano già cessate - atti di straordinaria amministrazione (che - in quanto tali - dovevano pur'essi essere autorizzati dal Tribunale, e dei quali - di conseguenza - quest'ultimo doveva preventivamente essere informato);
- per quali motivi il Tribunale - nei cui confronti la ricorrente ha degli specifici obblighi informativi - si è più volte trovato (e si trova tuttora) nella situazione di conoscere l'andamento delle trattative in corso (e le decisioni - o quasi decisioni - prese dal suo liquidatore) dalla stampa (locale e non) anziché con una formale comunicazione ad esso diretta" - ha convocato in camera di consiglio, nella sua qualità di liquidatore della [redacted] in liquidazione, [redacted], così aprendo il procedimento previsto dall'art. 162 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In tale procedimento sono intervenuti sia il pubblico ministero che la società debitrice.

Deve ritenersi che la domanda di concordato per cui è causa vada dichiarata inammissibile. Ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, infatti, "il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo".

A norma dell'art. 162, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "il Tribunale, [...] sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore".

Esaminando la fattispecie in esame, è possibile affermare che [redacted], in liquidazione ha violato gli obblighi informativi su di essa gravanti.

L'interpretazione sistematica del settimo - a mente del quale "dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di

*straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111" - e dell'ottavo comma dell'art. 161 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 porta infatti a ritenere che la domanda di concordato preventivo con riserva deve essere dichiarata inammissibile non solo quando sono stati violati gli obblighi informativi periodici disposti dal collegio, ma anche quando sono stati compiuti, senza la previa autorizzazione del Tribunale, degli atti di straordinaria amministrazione.*

Sul punto, basti osservare che - se è vero (come è vero) che tali atti vanno preventivamente autorizzati dal Tribunale - la società debitrice non può non essere considerata come tenuta - prima di compierli ed al preciso fine di essere autorizzata al loro compimento - ad informare il collegio dell'intenzione di eseguire i suddetti atti; in mancanza, si troverebbe in una situazione di violazione dei predetti obblighi, con conseguente inammissibilità della domanda.

Occorre dunque chiedersi se la [redacted] in liquidazione ha compiuto - dopo il 15.10.2012 - degli atti di straordinaria amministrazione.

Deve ritenersi che a tale quesito vada data una risposta positiva.

E' possibile rilevare - infatti ed in primo luogo - che la società debitrice ha concluso con [redacted] due contratti di comodato, la cui dedotta data di stipulazione - il 18.9.2012 - non è, ai sensi dell'art. 2704 c.c., opponibile alla procedura, in quanto non vi è prova della loro avvenuta registrazione.

Trattasi - peraltro ed indubbiamente - di atti di straordinaria amministrazione, in considerazione del fatto che:

secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche" (Cass. 15 maggio 2003, n. 7546);

- il contratto di comodato, essendo per natura gratuito, non può essere ritenuto oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali di un bene;
- l'oggetto di tale contratto è un immobile, e dunque un bene dall'elevato valore economico;
- in ogni caso, il rimborso spese che è stato previsto e le altre clausole del suddetto contratto non sono tali da qualificare quest'ultimo come oggettivamente utile alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del predetto immobile.

In secondo luogo, va considerato che - nonostante fosse in stato di liquidazione - la società debitrice ha:

- prodotto panettoni;
- acquistato le materie prime necessarie per effettuare tale produzione;
- commercializzato panettoni.

A questo proposito, deve osservarsi che è bensì vero che nell'atto con cui tale società è stata posta in liquidazione risulta stabilito "al fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, che venga continuato l'esercizio provvisorio dell'azienda sociale, sino alla cessione dello stabilimento [redacted] e del marchio, il tutto in funzione del migliore realizzo del valore del patrimonio aziendale", ma è anche

vero che un conto è la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'azienda, altro conto è ciò che, in concreto, è stato fatto dalla ██████████ in liquidazione, ovvero la ripresa dell'attività di produzione (sia pure in forma ridotta e sia pure dopo una sospensione che veniva ripetuta ogni anno, in ragione della natura stagionale di tale attività) non solo per evadere gli ordini che erano già stati acquisiti, ma anche per soddisfare le esigenze dello spaccio aziendale.

In particolare, quello che si vuole sottolineare in questa sede è che – anche ammettendosi che il compimento della predetta attività fosse effettivamente giustificato dall'esigenza di un migliore realizzo del valore del patrimonio aziendale – ciò non toglie che - comunque - si trattava di un'attività di straordinaria amministrazione, che – in quanto tale – doveva essere preventivamente autorizzata dal Tribunale.

Tale conclusione vale - a maggior ragione - per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 15.10.2012 (molti dei quali, peraltro, successivamente prorogati).

Infatti, la stipula di tali contratti - sia pure avvenuta al fine di garantire il funzionamento dello spaccio aziendale (e sia pure, di conseguenza, astrattamente funzionale ad un migliore realizzo del valore del patrimonio sociale), nonchè con persone che erano già state dipendenti della ██████████ non può non essere considerata come un atto di straordinaria amministrazione, in considerazione del fatto che l'assunzione di un lavoratore (anche se a termine) ha sempre delle ricadute economiche rilevanti su di un'impresa e comporta per la stessa un elevato margine di rischio, non essendo preventivamente valutabile se sarà recuperato il costo del lavoro ad essa relativo.

Ciò, anche tenuto conto di quanto emerso all'udienza del 7.1.2013, e cioè che - nel momento in cui la ██████████ è stata posta in liquidazione - i suoi soci avevano espresso la loro intenzione di non proseguire l'attività, mentre soltanto in epoca successiva hanno cambiato idea e deciso di riprendere la produzione.

Come già rilevato, però, la ripresa di tale produzione è stata finalizzata non solo ad evadere gli ordini che erano già stati acquisiti, ma anche a soddisfare le esigenze dello spaccio aziendale.

Ebbene, ritiene questo Collegio che – in quanto decisa dopo la liquidazione della società (e dunque in contrasto con le intenzioni originariamente espresse dai soci di quest'ultima), nonchè in quanto diretta al pubblico (ovvero ad una clientela non determinabile a priori) - la produzione destinata allo spaccio aziendale si sia risolta non in un ordinario atto di liquidazione (sia pure funzionale ad un migliore realizzo del valore del patrimonio sociale), ma in un normale esercizio dell'attività d'impresa (con tutti i rischi ad essa connessi, non essendo certo - ed essendo anzi aleatorio - che tale produzione avrebbe visto un pareggio dei conti), esercizio di per sé anomalo (e dunque straordinario), perchè effettuato nell'ambito di una procedura liquidatoria.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dunque ritenersi che la domanda di concordato preventivo della ██████████ in liquidazione vada dichiarata inammissibile.

La società debitrice non può però essere in questa sede dichiarata fallita, in quanto nel corso dell'odierno procedimento non è stato proposto alcun ricorso ex art. 6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Va infine segnalato che - ai sensi dell'art. 161, nono comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - il presente provvedimento impedisce - alla ██████████ in liquidazione - la proposizione, nei prossimi due anni, di un'altra domanda di concordato preventivo con riserva (ma non anche di una domanda di concordato preventivo a norma dell'art. 161, primo comma, del medesimo decreto).

P.Q.M.

visti gli articoli 161, ottavo comma, e 162, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

**dichiara inammissibile** la domanda di concordato preventivo [redacted] in liquidazione.


Così deciso in Pinerolo, all'esito della Camera di consiglio del 7 gennaio 2013.

Il giudice estensore  
(dott. Claudio Canavero)

*C. Canavero*

Il Presidente  
(dott. ssa Rosanna Musa)

*R. Musa*



IL CASO.it